

Capitolo 2 USI NEI TRASPORTI TERRESTRI NAZIONALI

Sommario

Stivaggio e disistivaggio	Art.	1
Luogo di destinazione della merce	»	2
Giacenze	»	3
Spedizioni inferiori ai 20 kg	»	4
Spese di sosta	»	5
Prezzo	»	6
Consegna dei documenti	»	7
Itinerario	»	8
Assegno	»	9
Carico completo	»	10
Collettame	»	11
Merci voluminose	»	12
Franco fabbrica	»	13
Porto franco	»	14
Porto assegnato	»	15
Franco destino	»	16
Franco domicilio	»	17
Offerta a forfait	»	18
Spesa anticipata	»	19
Spedizione groupage	»	20
Dichiarazione di valore	»	21

Art. 1 – Stivaggio e disistivaggio.

Lo stivaggio e il disistivaggio sull'automezzo devono essere effettuati rispettivamente da personale dipendente dal committente e da personale dipendente dal destinatario, o comunque dagli stessi retribuito, col controllo degli autisti del vettore e con l'eventuale ausilio del personale del vettore all'uopo autorizzato dal vettore stesso.

Nel caso di trasporto di merci, per il carico e lo scarico delle quali si rende necessario l'impiego di gru o altri mezzi di sollevamento, il vettore provvede su richiesta ed a spese del richiedente, salvo il caso del collettame per il quale lo stivaggio e il disistivaggio viene effettuato a cura e spese del vettore.

Art. 2 – Luogo di destinazione della merce.

Il luogo di destinazione della merce dovrà essere indicato in modo inequivocabile ed in forma scritta.

Gli eventuali dirottamenti richiesti di tutto il carico o di parte di esso dal luogo originario di destinazione danno luogo ad un aumento del corrispettivo da convenirsi caso per caso.

Art. 3 – Giacenze.

Trascorsi 15 giorni dalla notifica della giacenza, ove nel frattempo non siano state impartite opportune disposizioni, la merce verrà resa al mittente con le spese di andata, ritorno e diritti accessori a carico del mittente stesso.

Art. 4 – Spedizioni inferiori ai 20 kg

Per il trasporto di pacchi e colli fino a 20 kg, i concessionari postali accettano dette spedizioni limitando le proprie responsabilità a quelle previste dal Regolamento delle PP.TT. stesse.

Art. 5 – Spese di sosta.

La franchigia per la merce in sosta è di 24 ore decorrenti dal giorno successivo a quello della data di comunicazione al mittente della giacenza.

Art. 6 – Prezzo.

Il corrispettivo del trasporto di collettame è commisurato normalmente per tonnellata trasportata in rapporto al percorso ed alla destinazione.

Per merci voluminose, fragili o pericolose, ferme restando le tariffe di cui alla Legge n. 298/1974 e successive modificazioni, tale prezzo è proporzionato al valore della merce, alla portata legale ed alla idoneità del tipo di automezzo impiegato.

Art. 7 – Consegna documenti.

L'avvenuta consegna dei documenti da parte del disponente ad uno spedizioniere vale come mandato anche per l'esecuzione delle operazioni doganali ed accessorie sulla spedizione.

Art. 8 – Itinerario.

Nei trasporti con autoveicoli l'itinerario è scelto a discrezione del vettore.

Art. 9 – Assegno.

Si intende per assegno l'importo gravato sulla spedizione dal mittente e che il destinatario deve corrispondere al vettore prima del ritiro delle merci.

Art. 10 – Carico completo.

Per carico completo si intende la spedizione di merci caricate su di un veicolo per la sua

portata e/o capienza.

Art. 11 – Collettame.

Per collettame si intende la spedizione di merci che non implichi l'uso esclusivo e totale di un veicolo.

Art. 12 – Merci voluminose.

Per merci voluminose si intendono quelle che, per volume di un metro cubo, non raggiungono il peso di 350 chilogrammi.

Tali merci verranno tassate proporzionalmente al rapporto anzidetto indipendentemente dal peso reale.

Art. 13 – Franco fabbrica.

Ove sia pattuita la clausola "franco fabbrica", il mittente mette la merce a disposizione del destinatario, o dello spedizioniere o vettore, nel luogo di consegna determinato dal mittente nel documento di carico o, in mancanza, nel luogo dell'ultima presa.

Non è compreso il carico delle merci sul mezzo di trasporto.

Art. 14 – Porto franco.

Sono a carico del mittente ogni spesa, corrispettivo o compenso, relativi al trasporto fino alla consegna al destinatario.

Art. 15 – Porto assegnato.

Sono a carico del destinatario tutte le spese occorrenti fino alla consegna della merce al proprio domicilio.

Art. 16 – Franco destino.

Sono comprese tutte le spese di trasporto fino alla località indicata dal mittente quale indirizzo di scarico, esclusa ogni altra prestazione.

Art. 17 – Franco domicilio.

Nei trasporti sono comprese le spese fino al carico delle merci sul mezzo di trasporto, il costo del trasporto e lo scarico nei locali del destinatario accessibili in via normale, esclusa ogni altra prestazione.

Art. 18 – Offerta a forfait.

Si intende l'offerta che comprende, in un unico corrispettivo, anche stabilito a percentuale, diverse prestazioni fra le quali principalmente noli ed operazioni accessorie.

Art. 19 – Spesa anticipata.

Si intende qualsiasi spesa anticipata e documentata dallo spedizioniere o vettore per l'esecuzione del mandato.

Art. 20 – Spedizione groupage.

Si intende la spedizione organizzata da uno spedizioniere e diretta ad uno spedizioniere, comprendente merci varie aventi più mittenti o destinatari.

Art. 21 – Dichiarazione di valore.

Il committente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità il valore e la qualità della merce per l'adozione delle precauzioni connesse con la particolare natura del trasporto.